

Sconti di Portafoglio
OPERAZIONI DI SCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 1329/65 (LEGGE SABATINI)

I SEZIONE - Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)

Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063
Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Sito internet www.bpls.it, indirizzo e-mail info@bpls.it
Telefono 0872/7041 (centralino) – Fax 0872/704260

I-bis SEZIONE – Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 -
Iscrizione all'Albo delle Banche 4932 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Telefono 059/2021111 (centralino)– Fax 059/2021333.
Sito internet: www.bper.it,
Indirizzo e-mail: bpergroup@bper.it.

II SEZIONE - Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso.

Presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito verso terzi non scaduto del cliente cedente; funzione peculiare dell'operazione è quella di consentire al cliente la realizzazione anticipata del credito mediante cessione di esso ovvero mediante trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato.

Oggetto dello sconto ai sensi della Legge 1329/65 possono essere crediti cartolari (effetti cambiari) derivanti dalla compravendita di macchine utensili o di produzione; l'operazione può avere natura "pro solvendo" o "pro soluto".

Nel caso di operazione "pro soluto" potrebbero essere previste la garanzia del Fondo di cui alla Legge 662/96 o quella della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (nel caso di imprese agricole).

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dalla Banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato (nel caso di operazione "pro solvendo").

III SEZIONE - Condizioni economiche

Calcolo interessi:	sulla base di anno civile/anno commerciale (365/360)
Condizioni:	
- tasso annuo nominale (T.A.N.) massimo:	tasso di riferimento per le operazioni di credito industriale (fissato mensilmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) maggiorato di 1,00 punti percentuali, con un massimo del 9,00%
- T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale):	9,60% (per operazione di € 100.000 di netto ricavo, durata 5 anni, con rimborso in n. 57 rate mensili, al tasso di sconto del 7,49%)
- tasso di mora:	tasso di sconto contrattuale maggiorato di 3 punti percentuali
- giorni banca:	10
- imposta sostitutiva:	0,25%, calcolata sul netto ricavo

Sconti di Portafoglio

OPERAZIONI DI SCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 1329/65 (LEGGE SABATINI)

- spese di istruttoria per singola operazione:	0,50%, calcolate sul netto ricavo
- spese rata:	€ 3,00 per effetto
- trattenuta Fondo di Garanzia Legge 662/96 (eventuale):	1,00%, calcolata sull'importo della garanzia
- trattenuta Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (eventuale):	0,30%, calcolata sul netto ricavo
- commissione per richiamo effetti:	€ 20,00 per effetto
- commissione per estinzione anticipata:	1,00%, calcolata sull'importo facciale degli effetti pagati in via anticipata
- commissione per invio sollecito di pagamento:	€ 5,00 (cadauno)
- recupero spese per invio comunicazioni periodiche (annuale ed all'estinzione del rapporto):	€ 1,33, trattenuta in unica soluzione all'atto dell'erogazione
Periodicità invio rendiconto	annuale
Periodicità invio documento di sintesi	annuale

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpls.it.

IV SEZIONE - Clausole contrattuali

MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

La Banca, ove ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93.

Il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operazione di sconto potrà essere risolta dalla Banca, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- qualora l'impresa acquirente dovesse lasciare impagato o protestare uno qualsiasi degli effetti oppure dovesse essere dichiarata fallita o ammessa ad altra procedura concorsuale;
- nel caso di una qualsiasi inadempienza, da parte del cedente, degli obblighi contrattualmente assunti;
- nell'eventualità che nei confronti del cedente o contro l'impresa acquirente venissero emessi decreti ingiuntivi o sentenze comportanti il pagamento di somme o promossi procedimenti esecutivi, conservativi, cautelari o venissero elevati protesti di qualsiasi natura.

In caso di risoluzione il cedente si impegna a ritirare, entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Banca, tutti gli effetti cambiari non ancora pagati.

RECESSO

Il Cliente potrà recedere liberamente dal contratto (art. 1373 cod. civ.).

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. Nell'eventualità che al momento della chiusura del rapporto vi siano effetti non ancora tornati insoluti o non rientrati a seguito di richiamo, i tempi nei quali la chiusura stessa sarà effettuata potranno subire una dilazione.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia possa sorgere tra il cliente e la Banca in dipendenza del contratto il Foro competente risulta essere quello stabilito dagli artt. 18 e seg. del codice di procedura civile.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini n. 76 - 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

Sconti di Portafoglio
OPERAZIONI DI SCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 1329/65 (LEGGE SABATINI)

CONCILIAZIONE

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cedente: soggetto che richiede l'operazione di sconto alla Banca.

Sconto: contratto disciplinato negli artt. 1858, 1859 e 1860 cod. civ. mediante il quale la Banca anticipa al cedente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale dell'interesse (anticipato), calcolato fino alla scadenza.

Tasso di sconto: tasso che il cedente paga alla Banca sulle operazioni di sconto

Cessione di credito: contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso terzi (debitore ceduto).

Cessione "pro solvendo": il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

Cessione "pro soluto": il cedente non garantisce la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto.

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.): rappresenta il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente. Tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento ma anche di tutte le spese di natura bancaria che il cedente è tenuto a pagare.

Insoluto: effetto per il quale la Banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della Banca domiciliataria di impagato.

Pagato: effetto per il quale la Banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della Banca domiciliataria di pagamento effettuato.

Giorni banca: sono i giorni da sommare alla durata di ciascun effetto ai fini del conteggio degli interessi.

Banca domiciliataria: Banca del debitore presso la quale è possibile effettuare il pagamento.

Banca presentatrice: Banca del creditore presso la quale vengono presentati i titoli per l'incasso.

S.G.F.A. – Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare, di cui alla Legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1, comma 512: garanzia sussidiaria; in caso di insolvenza dell'impresa affidata, ha lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sofferte dalla Banca dopo che la stessa ha attivato le procedure di riscossione coattiva della garanzia primaria.

Fondo di Garanzia di cui alla Legge 23/12/1996 n. 662 art. 2 comma 100 lett.a): garanzia integrativa; in caso di insolvenza dell'impresa affidata, ha lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sofferte dalla Banca.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo del 25% cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali (semprechè la differenza tra il tasso soglia ed il tasso medio non sia superiore a otto punti percentuali) e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.